



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

TRA

L'Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, n° 132, cap 84084, codice fiscale n. 80018670655, legalmente rappresentata dalla prof.ssa Anna Maria D'Ursi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nata a Salerno il 01/02/1966, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusto D.R. 28 aprile 2020, Rep. n° 700/2020 Prot. n° 0103780;

E

La Asl n. 2 della Gallura - d'ora in poi denominato/a "Ente Ospitante" - con sede legale in Olbia., Via Bazzoni Sircana n. 2/ 2 a , C.F. 02891650901 e P.IVA. 02891650901 rappresentata/a legalmente dal Dr.Marcello Acciario in qualità di Direttore Generale dell' Asl n. 2 della Gallura. di seguito nominate singolarmente la "Parte" o collettivamente le "Parti"

PREMESSA

- a) Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- b) Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- c) Visto il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- d) Visto il D.M. 20 aprile 2015, n. 48, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina";
- e) Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- f) Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i e in particolare l'articolo 1, commi da 547 a 548-ter,
- g) Preso atto della richiesta, da parte dell'ASL della Gallura, di assunzione a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 a favore della Dr.ssa Laura Liardi , CF: LRD LRA93H67F839D, farmacista in formazione specialistica iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e il Dott. Davide Marino CF: MRNDVD88R27H703A, farmacista iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
- h) Considerato che il l'Ente Ospitante dichiara di essere accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale;
- i) Considerato che l'Ente Ospitante dichiara di non far parte delle reti formative di altri Atenei o di far parte della rete formativa di altro Ateneo.
- j) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di dare seguito alla richiesta di assunzione a tempo determinato fino al conseguimento della specializzazione nei confronti della Dr.ssa Laura Liardi , CF: LRD LRA93H67F839D, e del Dott. Davide Marino CF MRNDVD88R27H703A.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 – Oggetto

È interesse della **Scuola di Specializzazione** in Farmacia Ospedaliera **dell'Università degli Studi di Salerno** ottenere che i propri Specializzandi possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale e al di fuori della rete formativa dell'Università degli Studi di Salerno. A tal fine, l'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura la Dr.ssa Laura Liardi CF: LRDRA93H67F839D, e il Dr. Davide Marino CF: MRNDVD88R27H703A, di seguito gli **"Specializzandi"**, garantendo l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione di Salerno.

Art. 3 – Durata

L'attività degli Specializzandi disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà dal 16/01/2024 al 15/01/2025 per una durata di 12 mesi, presso la Struttura Complessa di Farmacia - Territoriale dell'Ente Ospitante. L'attività degli specializzandi avrà inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente, che ha validità sino alla fine del periodo di specializzazione ed è eventualmente rinnovabile. Si precisa che gli Specializzandi potranno svolgere attività formativa fuori rete formativa per un periodo non superiore a 18 mesi complessivi.

Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Gli Specializzandi frequenteranno la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il responsabile della struttura.

Art. 5 – Programma Formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione di Salerno, in sede di programmazione, i farmacisti in formazione svolgeranno le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione di Salerno e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che viene allegato alla presente Convenzione. A tal fine, appositi tutor aziendali individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno i farmacisti in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività sanitarie dell'Ente Ospitante. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 6 – Natura Giuridica

La frequenza degli specializzandi è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione di Salerno e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Formazione Specialistica.

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica la stessa è monitorata e verificata dal Direttore della Struttura di destinazione, il quale si farà carico di assegnare un Tutor aziendale che affiancherà gli specializzandi durante tutto il suo percorso formativo.

Art. 8 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i sanitari che svolgono attività di formazione specialistica presso le strutture dell'Ente Ospitante sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei sanitari specialisti in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico degli stessi, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente Ospitante stesso. Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza.

Art. 13 – Doveri degli Specializzandi in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività in formazione specialistica, gli specializzandi sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- osservare le regole di comportamento previste dalle disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo la conclusione dell'attività formativa, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di formazione specialistica;

Art. 14 – Obblighi di Condotta

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.

Art. 15 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE 679/2016, nel seguito denominato GDPR, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali degli specializzandi in formazione specialistica deve essere finalizzato alla sola finalità dell'attività formativa.

Art. 16 – Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 17 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale, per conto di entrambe le parti. Eventuali spese di registrazione saranno dovute a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Art. 18 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per il Soggetto Promotore

L'Università degli Studi di Salerno

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Prof.ssa Anna Maria D'Ursi

Per l'Ente Ospitante

Asl n. 2 della Gallura

Direttore Generale

Dott. Marcello Acciaro